

Allegato "B" al N. 7494/3923 di rep.

STATUTO della FRENDY ENERGY S.P.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita una Società per Azioni denominata "FRENDY ENERGY S.P.A."

Art. 2 - La società ha sede in Milano, all'indirizzo che risulta al Registro Imprese di Milano.

In caso di successiva variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune, l'Organo Amministrativo depositerà apposita comunicazione presso il competente Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo può istituire, modificare, trasferire o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi luogo, in Italia e all'estero.

Il domicilio legale dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del Revisore della società di revisione, se nominati, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.

Costituisce onere del socio e del soggetto interessato comunicare alla società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali variazioni di domicilio o residenza ed inoltre i numeri di telefax o gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le comunicazioni nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 3 - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemila cinquanta) e può essere prorogata una o più volte, oppure sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 4 - La società ha per oggetto, anche per il tramite di società partecipate o controllate in Italia e all'estero:

- la produzione e la vendita di energia elettrica da qualsiasi fonte generata;
- l'acquisizione, la trasformazione e la commercializzazione di energia elettrica;
- lo studio, la progettazione, la costruzione, l'acquisizione, la vendita e la gestione di centrali per la produzione di energia elettrica da qualsiasi fonte generata, ivi incluse tra le altre, centrali idroelettriche, fotovoltaiche, eoliche, a ciclo combinato e a biomasse di ogni tipo e dimensione e di ogni relativo singolo componente;
- lo studio, la ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie nel settore energetico ed ambientale, con particolare riferimento alla costruzione e alla gestione di impianti per la produzione di energia.

Il tutto nell'osservanza delle norme di legge ed, in particolare, sotto l'osservanza dei limiti stabiliti dal D.lgs. 16 marzo 1999 n. 79, dal D.L. 28 agosto 2003 n. 239 e dalla Legge 23 agosto 2004 n. 239.

La società potrà, inoltre, fornire servizi di assistenza nel settore energetico ambientale e in campi analoghi ed affini all'oggetto sociale, e potrà accettare o concedere rappresentanze ed assumere incarichi di agenzia e più in generale mandati di natura commerciale e di distribuzione di materiali, prodotti, attrezzature e servizi, analoghi, affini o comunque correlati al conseguimento dell'oggetto sociale. Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in appositi albi od elenchi a norma di legge.

La società potrà inoltre, unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e pertanto in via non prevalente:

- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie che siano

ritenute utili o necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali anche per obbligazioni di terzi, anche non soci;

– assumere, intervenire alla costituzione e cedere partecipazioni in altre società, imprese od enti, sia in Italia che all'estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sotto l'osservanza dei limiti fissati dal D.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 e dall'art. 1-ter comma 4 del D.L. 29 agosto 2003 n. 239.

Si precisa che qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria, compreso il rilascio di garanzie, non potrà essere esercitata nei confronti del pubblico (art. 106 e seguenti del D.L. 1 settembre 1993 n. 385) ed inoltre che non potrà essere prestato alcun servizio di investimento di cui agli articoli 1 e 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

La società potrà effettuare investimenti, anche per conto di terzi, nonché assumere ed accordare interessenze, quote, partecipazioni azionarie e non, in altri organismi costituiti o costituendi aventi scopi affini o complementari, salvo quanto disposto dall'articolo 2361 del Codice Civile.

La società potrà assumere finanziamenti dai propri soci, come pure da società loro controllanti, controllate o collegate o da controllate da una loro stessa controllante nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 11 del D.lgs. 385/93 e della delibera del C.I.C.R. del 19 luglio 2005 n. 1058e loro successive modifiche e/o integrazioni, e detti finanziamenti, anche non proporzionali alle quote di partecipazione, non produrranno interessi salvo diversa delibera dell'assemblea.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 14.829.311,75 (quattordicimilioni ottocentoventinovemila trecentoundici e settantacinque centesimi) diviso in numero di 59.317.247 (cinquantanovemilioni trecentodiciassettemila duecentoquarantasette) azioni senza indicazione del valore nominale.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito in forza di delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. L'assemblea straordinaria con apposita delibera potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

In caso di aumento del capitale sociale o di emissione di obbligazioni convertibili, ai sensi dell'art. 2441 c.c., è riservato agli azionisti ed agli eventuali possessori di obbligazioni convertibili in azioni, il diritto di opzione, e purché ne facciano contestuale richiesta il diritto di prelazione sulle azioni e/o sulle obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoperte, salva diversa deliberazione assunta dall'assemblea a norma di legge.

Art. 6 - Le azioni sono nominative fino a che ciò sarà prescritto dalle vigenti leggi; le azioni interamente liberate potranno essere nominative o anche al portatore in caso la legge in futuro lo consenta, a scelta dell'azionista. L'azione è indivisibile e in caso di comproprietà i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune e, qualora non sia stato nominato, le comunicazioni fatte dalla Società a uno soltanto dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Art. 7 - Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.lgs. 58/1998 ("TUF") con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM"). In caso di negoziazione sull'AIM le azioni saranno sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione

accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF.

Art. 8 - Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione *mortis causa*.

Art. 9 - Il caso di pegno, usufrutto o sequestro delle azioni è regolato dall'art.2352 c.c.

Art. 10 - Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla società siano ammessi sull'AIM si applica la "disciplina sulla Trasparenza", come prevista dal Regolamento Emittenti dell'AIM, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi come definiti nel Regolamento medesimo.

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto della soglia del 5% del capitale sociale con diritto di voto, è tenuto a comunicare alla Società la percentuale dei diritti di voto che possiede, in conseguenza di tali operazioni, entro cinque giorni lavorativi dal compimento delle stesse.

Inoltre, ogni azionista che possieda una partecipazione uguale o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale è tenuto ad osservare il suddetto obbligo informativo, nel caso in cui la propria partecipazione vari in aumento o in diminuzione rispetto alle seguenti soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6%, e 90% ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

La comunicazione di cui sopra deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta la sospensione del diritto di voto per l'intera partecipazione.

TITOLO IV

AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 11 - La Società può emettere particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie ai sensi dell'art. 2348 c.c., azioni privilegiate nella ripartizione degli utili, azioni postergate nelle perdite, obbligazioni e obbligazioni convertibili, e "*cum warrant*" e "*warrant*" ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente, demandando all'Assemblea o all'Organo Amministrativo la fissazione delle modalità di emissione, collocamento ed estinzione, a norma di legge.

Art. 12 - In accordo con quanto previsto dagli artt. 2346 e 2349 e 2350 c.c., la società può emettere, con delibera del Consiglio di Amministrazione altri strumenti finanziari diversi dalle azioni forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi, e, con delibera dell'assemblea straordinaria, può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore.

Art. 13 - Per consentire il raggiungimento degli scopi sociali, i soci potranno mettere a disposizione della società somme di denaro o altri mezzi finanziari, sia con versamenti in conto aumento di capitale sociale, sia quali finanziamenti fruttiferi od infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, anche non in proporzione alle rispettive azioni, secondo quanto sarà di volta in volta stabilito dall'Organo Amministrativo.

Qualora non sia diversamente stabilito dall'organo amministrativo, i finanziamenti dei soci alla società si presumono fruttiferi.

In ogni caso i versamenti e finanziamenti dovranno essere effettuati dai soci nel rispetto delle norme di legge vigenti, anche di carattere fiscale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia e di disciplina della raccolta del risparmio tra il pubblico, ai sensi del D.lgs. 385/93.

Art. 14 - La società può emettere obbligazioni ed obbligazioni convertibili in azioni, a norma degli artt. 2410 e ss. c.c.

La emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo con verbale redatto da Notaio, a norma dell'art. 2410 c.c.

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Detto limite può essere superato a norma dell'art. 2412 c.c., se per l'eccedenza le obbligazioni emesse sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, nel caso di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili stessi e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 15 - L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria, a norma dell'art. 2420 bis c.c., o dagli amministratori nei casi e con le modalità previste dall'art. 2420 *ter* c.c.

TITOLO VI ASSEMBLEA

Art. 16 - L'Assemblea generale degli azionisti regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alle leggi ed al presente statuto obbligano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

Art. 17 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e delibera sulle materie ad essa attribuite dagli artt. 2364 - 2364 *bis* - 2365 c.c. e dalle disposizioni di legge vigenti.

L'assemblea può anche deliberare che le azioni della società possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o su mercati anche non regolamentati ovvero la revoca della negoziazione sui predetti sistemi e/o mercati.

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, sono di competenza dell'organo cui è affidata l'amministrazione della società. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ove particolari esigenze lo richiedano, oppure quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea può essere convocata anche entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso e in tal caso l'Organo Amministrativo segnala nella sua relazione le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'Assemblea dovrà inoltre essere effettuata senza ritardo, quando ne sia inoltrata richiesta da aventi diritto ai sensi legge.

Art. 18 - L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo, oppure dal

Presidente dell'Organo Amministrativo oppure dagli altri organi sociali di controllo nei casi previsti dalla legge, nella sede sociale o anche altrove, purché in Italia, mediante avviso di convocazione contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può inoltre essere indicato un altro giorno successivo per l'assemblea di seconda convocazione, nonché eventuali ulteriori convocazioni di assemblea. L'avviso dovrà essere pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oppure in alternativa a scelta di chi ha provveduto a convocare l'assemblea su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Nazione o MF-Milano Finanza.

In deroga a quanto sopra previsto, qualora la società non faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio ovvero le azioni non siano negoziate sull'AIM, l'assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante raccomandata a mani, telefax, o mediante email, spedita a tutti gli azionisti almeno otto giorni prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2366 c.c., precisandosi che l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica, o allo specifico recapito che risultino dal libro soci o che siano stati espressamente comunicati dal socio alla società con lettera raccomandata, anche a mani.

Art. 19 - L'Assemblea è validamente costituita anche in mancanza delle formalità suddette, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e degli organi di controllo.

In tale ipotesi dovrà essere data dal Presidente dell'assemblea tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti.

Art. 20 - Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti, cui spetta il diritto di voto, che abbiano depositato le loro azioni, o la relativa certificazione, presso la sede sociale o presso gli istituti di credito eventualmente indicati nell'avviso di convocazione almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e che risultino inoltre regolarmente iscritti sul libro dei soci entro lo stesso termine.

Le azioni e le certificazioni depositate non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo o che risulti essere andata deserta. Ove le azioni della Società fossero oggetto di negoziazione nell'AIM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Art. 21 - Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da altri soggetti, anche non soci, persone fisiche o giuridiche, associazioni o fondazioni, mediante semplice delega scritta, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 2372 c.c.

La delega conferita per una singola assemblea ha effetto anche per la successiva convocazione.

E' consentita la delega per più assemblee, anche indipendentemente dal loro ordine del giorno, rilasciata con procura speciale o generale autenticata o redatta dal Notaio.

Le deleghe dovranno essere conservate agli atti della società.

Le riunioni dell'assemblea possono essere tenute a scelta di chi ha proceduto a convocare l'assemblea, con l'intervento dei soci dislocati in più luoghi distanti e collegati in audio o video conferenza, purché siano osservate le seguenti condizioni e modalità:

- devono essere presenti nel luogo ove si tiene l'assemblea il presidente e il segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale, facendo espressa menzione della modalità con cui avviene il collegamento con i soci non presenti;
- il presidente dell'assemblea deve poter accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- il verbalizzante deve essere in grado di recepire adeguatamente gli eventi assembleari da verbalizzare;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) devono essere indicati i luoghi audio o video collegati a cura della società ovvero le modalità di collegamento. La riunione si considera tenuta nel luogo dove sono presenti il presidente e il verbalizzante.

Il Presidente dell'assemblea, per ogni sede periferica, potrà avvalersi dell'opera di un proprio coadiutore da lui designato con il compito di svolgere sotto la sua direzione gli adempimenti inerenti alla costituzione e allo svolgimento della riunione assembleare, dandone immediata comunicazione al Presidente che poi riferirà all'assemblea.

Qualora il collegamento in video teleconferenza tra i diversi luoghi ove si tiene l'assemblea non potesse essere realizzato per motivi tecnici, l'assemblea non potrà svolgersi in quanto non risulta validamente costituita. Nell'ipotesi in cui il collegamento venisse ad interrompersi quando l'assemblea è già validamente costituita, il Presidente sospenderà la riunione fino ad un massimo di sessanta minuti, trascorsi i quali procederà a sciogliere l'assemblea che sarà nuovamente convocata, fermo restando le delibere già validamente adottate. Comunque dal verbale assembleare dovranno risultare tali circostanze, nonché le decisioni adottate dal Presidente e comunicate anche alle persone riunite nelle sedi periferiche.

Art. 22 - Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Non è consentito il voto per corrispondenza.

L'esercizio del diritto di voto in caso di conflitto di interessi, di usufrutto, di pegno e di sequestro di azioni è regolato dalla legge.

Art. 23 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione se esistente, o da altra persona scelta fra gli azionisti presenti, con il voto della maggioranza dei soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, che viene scelto con il voto della maggioranza dei presenti e occorrendo da due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio, individuato dal Presidente. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli azionisti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita e sia presente o rappresentato un numero di soci sufficiente per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni. All'assemblea potranno partecipare, senza diritto di voto, anche consulenti e soggetti terzi inviati dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 24 - Le deliberazioni si prendono sempre in modo palese.

Art. 25 - Le nomine delle cariche sociali possono essere fatte anche per acclamazione unanime. In caso di parità tra due candidati verrà eletto quello titolare di un maggior numero di azioni.

Art. 26 - L'Assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con le maggioranze di legge.

Art. 27 - L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione e seconda convocazione con le maggioranze di legge.

Art. 28 - I verbali dell'Assemblea devono essere redatti senza ritardo, a norma dell'art. 2375 c.c., sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dagli scrutatori se nominati, e dal segretario, quando non siano redatti dal Notaio.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE - GESTIONE

Art. 29 - La Società è amministrata secondo il sistema di amministrazione ordinario e tradizionale, fino a che l'assemblea straordinaria non opti per il sistema di amministrazione dualistico o per il sistema monistico. L'eventuale variazione di sistema ha effetto dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo, a norma dell'art. 2380 c.c.

All'interno del sistema di amministrazione ordinario e tradizionale, rimane di competenza dell'assemblea ordinaria, ai sensi degli artt. 2364 - 2364 bis c.c., la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da un minimo di tre fino a un massimo di undici membri, la nomina e la revoca degli amministratori e la determinazione dei loro compensi.

Art. 30 - Sono eleggibili alla carica di Amministratori le persone fisiche, capaci d'agire, anche non socie.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dal loro ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili e possono essere revocati dall'assemblea in qualunque tempo.

Art. 31 - Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, con l'eventuale indicazione del candidato per la Presidenza del Consiglio.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro sette giorni dalla data in cui dovrà tenersi in prima convocazione l'assemblea chiamata a nominare gli amministratori, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza

dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili per i membri del consiglio di amministrazione.

Alla elezione del consiglio di amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il relativo maggior numero di voti espressi dagli azionisti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno (la "Lista di Maggioranza");

b) il restante amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, né con la lista di cui alla precedente lettera a) né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a) e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espresso dagli azionisti. A tal fine non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione di liste ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui, nei termini di cui sopra, venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui, nei termini di cui sopra, non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge senza rispettare la precedente procedura.

Art. 32 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 c.c. con apposita deliberazione approvata dal Collegio Sindacale anche al di fuori delle liste di cui al precedente articolo 32, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea o anche il solo Presidente del Consiglio di Amministrazione, si intenderà dimissionario e quindi decaduto l'intero Consiglio e dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, o in caso di loro inattività dal Collegio Sindacale, l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 - Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato indicato nella Lista di Maggioranza e/o non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente; può eleggere, ove lo ritenga opportuno un Vice-Presidente.

Art. 34 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale od anche altrove, purché nel territorio italiano, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa applicabile.

La convocazione è fatta dal Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telex o posta elettronica spedita ai Consiglieri ed ai Sindaci almeno 3 giorni prima dell'adunanza, al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati per iscritto alla società dagli amministratori e dai sindaci, contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con invio anche a mezzo telegramma, telefax, o posta elettronica, almeno 24 ore prima al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati per iscritto alla società dagli amministratori e dai sindaci medesimi.

Art. 35 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove previsto nell'avviso di convocazione, e quindi a scelta di chi ha provveduto a convocare la riunione, possono anche essere tenute in teleconferenza, audio conferenza o videoconferenza a condizione che siano indicati nell'avviso di

convocazione i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali i partecipanti potranno recarsi ovvero le modalità di collegamento, a condizione che tutti i partecipanti possano essere personalmente identificati dal Presidente e sia loro consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e che il soggetto verbalizzante sia messo in condizione di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

In tal caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente - o in caso di suo impedimento se presente il Vicepresidente - e il Segretario della riunione, o in alternativa il Notaio, che stende il verbale della adunanza che verrà sottoscritto da entrambi.

Art. 36 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega. Le ipotesi di conflitto di interessi sono regolate dall'art. 2391 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in assenza del rispetto delle formalità richieste per la convocazione allorché tutti gli aventi diritto ad intervenire o comunque ad assistere alla adunanza siano stati previamente informati e comunque partecipi alla riunione la totalità degli amministratori, incluso il Presidente, e la maggioranza dei sindaci in carica. Eventuali sindaci assenti debbono confermare per iscritto che non si oppongono a che la riunione si tenga in loro assenza con dichiarazione acquisita agli atti della società.

Art. 37 - A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del segretario, se nominato, è conservato il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nel quale verranno trascritti i verbali delle deliberazioni adottate, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario che può essere nominato a tempo indeterminato o anche per una singola adunanza, scegliendolo il Presidente anche fra estranei al Consiglio stesso.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno partecipare, senza diritto di voto, anche consulenti e soggetti terzi invitati dal Presidente della riunione.

Il verbale sarà invece redatto da Notaio individuato dal Presidente nei casi previsti dalla legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Art. 38 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione alcuna, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione solamente di quanto è espressamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e delegare le proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo e/o a uno o più Amministratori o legati; il Consiglio potrà altresì nominare uno o più direttori generali determinandone i poteri e gli emolumenti o compensi. Potrà inoltre, osservate le forme prescritte dalla legge, nominare procuratori speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti, avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe di volta in volta rilasciate. Rientra nei poteri del Presidente e dell'Amministratore

Delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2381, IV° comma, c.c.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle seguenti materie:

- fusione per incorporazione e scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute dalla Società almeno nella misura del 90% del loro capitale sociale;
- istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- adeguamento dello statuto alle disposizioni normative.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni inerenti al loro ufficio.

L'Assemblea può inoltre determinare un compenso annuo a favore dei componenti l'organo amministrativo in misura fissa o sotto forma di percentuale agli utili o di risultati intermedi anche di alcuni settori, comprensivo di eventuali compensi da attribuirsi al comitato esecutivo e/o all'amministratore/i delegato/i ove nominati, l'assemblea può altresì determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, sarà poi cura degli amministratori attribuire nei limiti determinati i compensi ai singoli soggetti. L'assemblea straordinaria può inoltre attribuire agli amministratori il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

L'Assemblea può altresì deliberare un accantonamento annuale di fondi da iscriversi in bilancio in favore dell'Organo Amministrativo da liquidarsi alla cessazione del rapporto e/o stipulare polizze di assicurazione che prevedono una indennità di fine rapporto o mandato, o comunque inerenti o connesse all'attività degli amministratori.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di amministratori delegati, investiti di particolari cariche, i loro compensi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

E' escluso il risarcimento dei danni eventualmente arrecati agli amministratori revocati senza giusta causa o decaduti anzitempo dall'incarico purché ciò sia espressamente accettato al momento della nomina.

TITOLO VIII RAPPRESENTANZA

Art. 39 - La firma e la rappresentanza legale della Società sia di fronte ai terzi che in giudizio ed in ogni sede amministrativa e giudiziaria spettano a seconda delle deliberazioni dell'assemblea:

- a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, in caso di assenza o impedimento del Presidente;
- c) al Consigliere o ai Consiglieri eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione disgiuntamente dal Presidente, nei limiti e per i soli atti contenuti nella delega ricevuta.

Il compimento da parte degli amministratori di atti che eccedono i limiti dei loro poteri, o della delega ricevuta, costituisce giusta causa per la loro revoca, salvo l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni derivati alla società dal loro comportamento.

TITOLO IX COLLEGIO SINDACALE

Art. 40 - L'assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, scegliendoli in modo che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano iscritti nel

Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche, oppure, nel caso previsto dall'art. 2409 *bis*, III comma, c.c., tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale svolge il controllo di legittimità sulla amministrazione e vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, e esercitare inoltre la revisione legale di conti nel caso previsto dall'art. 2409 *bis* c.c. e dall'art. 41 u.c. dello statuto che segue. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, la responsabilità, i poteri e gli obblighi dei Sindaci e per la determinazione dei loro emolumenti, si osservano le disposizioni degli artt. 2397 e ss. c.c. e le altre norme di legge vigenti.

TITOLO X

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 41 - La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore contabile o da una società di Revisione, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, che vengono scelti e nominati, sentito il Collegio Sindacale, dall'assemblea la quale determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla società di Revisione per l'intera durata dell'incarico.

Qualora la società sia amministrata secondo il sistema ordinario, non faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio o le azioni non siano negoziate sull'AIM e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere esercitato anche solo dal Collegio Sindacale e in tal caso esso sarà costituito da componenti tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 42 - Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei Revisori e dei soggetti comunque incaricati del controllo contabile, si osservano le disposizioni del Codice Civile, e delle altre norme di legge vigenti.

TITOLO XI

BILANCIO - UTILI - FONDI DI RISERVA

Art. 43 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale, con la nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle norme di legge vigenti.

Art. 44 - Dagli utili netti dell'esercizio viene innanzitutto prelevato il cinque per cento da assegnarsi alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il rimanente, previa deduzione delle eventuali ulteriori assegnazioni a riserva e salve altre specifiche destinazioni che venissero deliberate dall'Assemblea, verrà ripartito tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, fatte salve diverse disposizioni di legge.

L'Organo Amministrativo può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità stabilite dall'art. 2433 *bis* del c.c.

Gli utili non riscossi si prescriveranno a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui saranno divenuti esigibili.

TITOLO XII

RECESSO - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

Art. 45 - Non è consentito al socio il diritto di recesso se non nei casi in cui questo è inderogabile per legge.

Art. 46 - Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima.

Per i termini e le modalità di esercizio del recesso, per i criteri di determinazione del valore delle azioni e per il procedimento di liquidazione del valore delle azioni al socio receduto, si osservano le disposizioni degli artt. 2437 *bis*, 2437 *ter*, 2437 *quater* e 2437 *quinquies* c.c. e le altre norme di legge vigenti.

In ogni caso il rimborso delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di un anno, che decorre dal ricevimento della comunicazione del recesso medesimo fatta alla società.

Art. 47 - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento stabilisce le modalità di liquidazione, i criteri in base ai quali essa deve svolgersi e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO XIII

OPA ENDOSOCIETARIA E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 48 - OPA ENDOSOCIETARIA - 1. In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM e a partire da tale data di ammissione, si rendono applicabili per richiamo volontario le disposizioni di cui agli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 del TUF e le relative disposizioni ai sensi della normativa di attuazione di cui al regolamento emittenti approvato da Consob con delibera 11971/99 come successivamente modificata ("**disposizioni di attuazione**"), tenuto conto relativamente agli articoli 108 e 111 del TUF e alle correlate disposizioni di attuazione delle modifiche di seguito indicate. La disciplina del diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del TUF troverà applicazione in favore di ciascun soggetto che venga a detenere una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale della società e che abbia dichiarato l'intenzione di volersi avvalere di tale diritto, a seconda dei casi, (i) in un documento di offerta; o (ii) con un avviso, quest'ultimo da pubblicarsi entro 45 giorni dal sorgere del diritto di acquisto, su almeno su uno dei quotidiani di cui all'art. 17 del presente statuto, e da comunicarsi alla società la quale provvederà a diffondere un comunicato al pubblico ai sensi della normativa applicabile. Il prezzo delle azioni della società da corrispondersi in caso di esecuzione dell'obbligo e/o del diritto di acquisto di cui agli artt. 108 e 111 del TUF sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione della società, sentito il Collegio Sindacale, calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; e (ii) il prezzo più elevato pagato per l'acquisto di azioni della Società, dal soggetto obbligato e/o avente diritto all'acquisto, nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere dell'obbligo e/o del diritto di acquisto, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione.

2. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria ai sensi del precedente paragrafo 1 e nei termini previsti dalla disciplina ivi richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente,

che potrà essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

3. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio dei probiviri istituito da Borsa Italiana S.p.A. denominato "Panel".

Art. 49 - Qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza di rapporti sociali tra i soci, tra la Società ed i soci, i loro eredi, gli Amministratori, i Revisori ed i Liquidatori, che abbia per oggetto diritti disponibili, sarà rimessa al Tribunale di Milano.

Art. 50 - E' escluso il diritto di recesso in caso di (a) proroga del termine; e/o (b) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari e/o (c) delibera assembleare di revoca della quotazione della azioni sull'AIM e/o (d) modifica e/o eliminazione dell'art. 48 in materia di OPA endosocietaria.

Art. 51 - Per quanto non espressamente previsto in questo statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle altre norme di legge in materia.

Art. 52 - Qualsiasi riferimento a un "giorno" o a un numero di "giorni" si intenderà come riferimento a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario, compresi i giorni festivi, computando il giorno di scadenza ed escludendo il giorno iniziale, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2963 c.c.

F.to Andrea De Costa notaio